



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n.15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n.206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in più paesi appartenenti all'Unione Europea (Italia/SPAGNA) dal sig. **Riccardo CASSETTA**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

VISTA l'Attestazione del competente Ministerio de Educación, Cultura y Deporte di SPAGNA del 6 maggio 2013, con la quale si certifica che l'omologazione, ottenuta dall'interessato in data 3 agosto 2011, dei titoli conseguiti in Italia di Laurea di Primo Livello in Lingue e Letterature straniere e Laurea Specialistica in Teoria e Prassi della Traduzione tecnico scientifica al titolo spagnolo di "Licenciado en Traducción e Interpretación", unitamente al Master universitario in Educazione Secondaria Obbligatoria di Primo e Secondo Grado, Formazione professionale e Insegnamenti di Lingue, conseguito presso la "Universidad Complutense de Madrid", ai sensi dell'art. 11, lettera e), della direttiva 2005/36/CE, lo abilitano in Spagna all'esercizio della professione regolamentata di Professore di Educazione Secondaria Obbligatoria e Baccellierato, per studenti di età compresa tra dodici e diciotto anni nelle materie di Lingua e Letteratura Spagnola e Lingua Straniera (inglese e italiano);

VISTA la nota prot. 2971 del 17 marzo 2017, con cui il MIUR comunica, conformemente ai chiarimenti forniti dal Ministerio de Educación, Cultura y Deporte spagnolo, di prendere in considerazione a partire dalla suddetta data "solo ed esclusivamente le istanze complete di un documento che attesti la partecipazione al concorso pubblico spagnolo (sistema selectivo de acceso a la función pública) o il superamento di almeno una parte dello stesso, o essere iscritti nelle graduatorie straordinarie di professori selezionati dalle Comunidades Autónomas";

VISTO che l'interessato documenta di essere iscritto nella graduatoria straordinaria ("bolsa

extraordinaria") della "Comunidad Autónoma de las islas Baleares" e nella graduatoria straordinaria ("bolsa extraordinaria") della "Comunidad Autónoma de Castilla y León", ma per l'insegnamento dell'italiano come lingua straniera e non della lingua e letteratura spagnola;

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4709 del 30 ottobre 2017 che, in sede di appello cautelare, in accoglimento del ricorso n.5847/2017 proposto da soggetti controinteressati alla nota di cui sopra, ha disposto che, nelle more della definizione del giudizio di merito, questo Ministero debba continuare ad adottare la procedura di riconoscimento seguita fino al 20 marzo 2017;

RITENUTO OPPORTUNO, nelle more della definizione del giudizio di merito, dover dare esecuzione alla citata Ordinanza del Consiglio di Stato;

VISTO l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

CONSIDERATO che l'interessato, cittadino italiano, di madrelingua italiana, possiede la competenza linguistica necessaria, in quanto ha conseguito la formazione secondaria e accademica in Italia;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificata nello Stato membro d'origine;

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

TENUTO CONTO di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n.206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 466 dell'11.04.2020, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la nota prot. n. 13812 del 10.06.2021, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento svolto dall'interessato per gli insegnamenti in argomento;

ACCERTATO che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato, integrato dalla misura compensativa sopra citata, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato Decreto Legislativo n. 206/2007,

D E C R E T A

1. Fermo l'effetto risolutivo connesso all'eventuale pronuncia che dovesse risultare favorevole a questo Ministero all'esito del giudizio di merito sulla legittimità della nota DGOSV n. 2971 del 17/03/2017, il titolo di formazione professionale così composto:

a) diploma di istruzione post secondario: Laurea di Primo Livello in Lingue e Letterature straniere,

indirizzo Lingue e Culture per il turismo, conseguita presso l'Università degli Studi di Bari in data 25/10/2006 e Laurea Specialistica in Teoria e Prassi della Traduzione tecnico scientifica, lingua inglese e spagnola (Classe 104/S) conseguita presso l'Università degli studi Bari (ITALIA) in data 13/07/2009;

b) titolo di abilitazione all'insegnamento: Máster Universitario En Formación Del Profesorado De Educación Secundaria Obligatoria Y Bachillerato, Formación Profesional Y Enseñanza De Idiomas, conseguito presso la "Universidad Complutense de Madrid" (SPAGNA), nella sessione di settembre 2012,

posseduto dal cittadino italiano Prof. Riccardo Cassetta, nato ad Andria (ITALIA) il 14 febbraio 1980, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di I e II grado nelle seguenti classi di concorso verticali:

AC25 LINGUA SPAGNOLA NELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO;

AC24 LINGUA E CULTURA SPAGNOLA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta Palermo

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art.15 del D.P.R. 642 del 1972.